

DELIBERA N.107/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE
ROSINA ATTARDI (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE "TELE VAL DI NOTO" - LCN 193) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 44 COMMA 1 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DELL'8 NOVEMBRE 2021**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DELLA SICILIA N. 01/24 - PROC. 17/24/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Sicilia n. 2 del 26 marzo 2002 e s.m.i., recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com” *l’esercizio della funzione*

di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Sicilia - Cont. n. 01/2024 è stata contestata, in data 02 maggio 2024 e notificata in pari data, all'associazione Rosina Attardi - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Tele Val di Noto”, la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre 2021.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza, che il CO.RE.COM. Sicilia compie su delega dell'Autorità, e che ha condotto all'avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall'emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 22 dicembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 28 dicembre 2023.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 20 marzo 2024 (prot. n. 8705) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati, avviata l'istruttoria ed esaminato le registrazioni, ha rilevato che l'associazione Rosina Attardi, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Val di Noto”, ha violato le norme vigenti in tema di pubblicità che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

In particolare, dagli esiti dell'attività istruttoria espletata è emerso che l'emittente in parola ha trasmesso, nei giorni oggetto di monitoraggio messaggi pubblicitari non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “*pubblicità*”, né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

In particolare, è stato riscontrato che all'interno del programma “*Il turismo in onda*” è stato trasmesso, in replica, nell'intera settimana oggetto di analisi, un messaggio promozionale non prontamente riconoscibile come tale poiché i conduttori

del programma, in un contesto apparentemente informativo, si soffermavano, specificatamente, sul “Luna Park Hotel Mirabeau” di Gasperina (CZ)”.

2. Deduzioni della Società

L’associazione in parola ha inviato, con nota del 3 giugno 2024 (prot. n.17007), memorie difensive ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Nelle predette memorie, sostanzialmente, si contesta, in via preliminare, la tardività della contestazione: *“le presunte violazioni risalirebbero, infatti, al mese di dicembre 2023, mentre la contestazione è stata notificata il 2 maggio 2024, ben oltre i 90 giorni previsti dal “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, di cui alla delibera n. 410/14/CONS, e s.m.i.” [...].*

In via subordinata l’associazione in parola ha rilevato la mancata sanzionabilità della violazione amministrativa per *“assenza di colpa”* in quanto; *“per potersi legittimamente integrare la fattispecie sanzionabile si richiede che l’agente abbia la consapevolezza che la sua condotta abbia tali finalità elusive”*.[..] Nel caso di specie, al contrario, *“la presunta attività pubblicitaria è stata effettuata all’interno del programma il turismo in onda, che declamava unicamente la bellezza della terra di Calabria, mentre i conduttori facevano presente che la puntata finale della trasmissione sarebbe stata effettuata presso la struttura alberghiera in questione. [...] come dimostrabile dalla “copia delle fatture relative alla nostra attività pubblicitaria”*.

Nel corso dell’audizione, tenutasi il 19 giugno 2024, è stato ribadito quanto sostenuto nei predetti scritti difensivi.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione della disposizione contestata, decide di non accogliere le difese del fornitore di contenuti e la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di archiviazione del procedimento *de quo* ma, al contrario, di comminare una sanzione pecuniaria nei confronti dell’associazione Rosina Attardi - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Tele Val di Noto” per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

In merito alla eccezione posta in via preliminare sulla tardività della contestazione notificata all’associazione Rosina Attardi in data 2 maggio, e quindi *“oltre il termine dei 90 giorni previsti dal “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, di cui alla delibera n. 410/14/CONS”*, si rappresenta quanto segue.

Il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni previsto dal predetto Regolamento per l’avvio del procedimento sanzionatorio decorre non già, come



sostiene l'associazione dal giorno della commissione dei presunti illeciti, e cioè nei giorni dal 22 al 28 dicembre 2023, ma dal giorno dell'accertamento delle violazioni, e quindi, esattamente, dal 20 marzo 2024, data in cui il CO.RE.COM Sicilia ha acquisito la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati ed è quindi venuto a conoscenza della violazione commessa dall'associazione. La contestazione è stata notificata, di conseguenza, il 2 maggio 2024, 43 giorni dalla data dall'accertamento, e quindi nei termini stabiliti dal succitato Regolamento.

Infatti, con il conferimento della delega della propria funzione di vigilanza l'Autorità ha rimesso ai CO.RE.COM lo svolgimento dell'attività di acquisizione della registrazione, analisi e valutazione dell'emesso nonché lo svolgimento di quella sequenza del procedimento sanzionatorio che va dal suo inizio (accertamento della violazione, contestazione della stessa all'emittente, garanzia del contraddittorio), sino alla trasmissione all'Autorità della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio ovvero di archiviazione. (Cfr. art. 4, comma 1, lett. f, dell'allegato A) alla delibera n. 316/09/CONS). Ciò che rileva, dunque, ai fini dell'istaurazione del termine iniziale dell'avvio del procedimento e della relativa attività istruttoria è proprio il momento dell'acquisizione del contenuto, cui segue l'analisi delle registrazioni che il soggetto incaricato ha inviato al CO.RE.COM.

Sul tema si è espresso così anche il TAR del Lazio con una pronuncia afferente a una delibera dell'Autorità (Cfr. *TAR Lazio N. 02527/2024*): "L'attività di accertamento dell'illecito, in relazione alla quale si determina il dies a quo per la notifica degli estremi della violazione, non può coincidere con la data di commissione dell'infrazione, né tanto meno con il momento in cui viene acquisito il semplice "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione da parte dell'Amministrazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione sì da consentire la corretta formulazione della contestazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2507; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3439). L'orientamento è risalente e costante sia nella giurisprudenza ordinaria (ex multis: Cass., sez. un. civ., 31 ottobre 2019, n. 28210; Cass., sez. un. civ., 9 marzo 2007, n. 5395), sia nella giurisprudenza amministrativa (ex pluris: Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 2020, n. 512; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2020, n. 3572; Cons. St., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341), sia in quella europea (Corte di giustizia UE, 15 ottobre 2002, causa C-254/99).

Nel merito si ravvisa, inoltre, indiscutibilmente, il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nelle trasmissioni contestate e la conseguente non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella vicenda in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della trasmissione "Il turismo in onda" è, di fatto, pubblicizzata l'attività alberghiera "Luna Park Hotel Mirabeau" di Gasperina (CZ), non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica

da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi.

La circostanza addotta, inoltre, in base alla quale la condotta illecita sia avvenuta in *“assenza di colpa,”* non è, in quanto tale, sufficiente ad elidere la punibilità della condotta medesima, dal momento che l'associazione era comunque tenuta, stante la propria responsabilità editoriale, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce. L'asserita assenza di colpa, in ogni caso, non può costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente.

A ciò si aggiunga che, anche se nel caso in questione non è riscontrabile, o è negato un rapporto di committenza, tra l'associazione e l'attività commerciale, assume rilevanza la prova indiretta fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa desumersi la natura promozionale della comunicazione commerciale audiovisiva. Ne consegue che nella fattispecie in esame, pur in assenza della prova storica del rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e la suddetta associazione, la natura commerciale della comunicazione, come sopra evidenziato, si è desunta mediante il ricorso allo strumento probatorio indiretto fondato su specifici elementi presuntivi, valutati nella loro interezza e non estrapolati dal loro contesto, quali il contenuto e il contesto generale nel quale il messaggio stesso è stato inserito.

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1 del d.lgs. n.208 dell'8 novembre 2021 stabilisce che: *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana



oggetto di monitoraggio, di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione in parola non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In data 26 luglio 2024 (prot. n. 0206719), questa Autorità ha richiesto alla associazione Rosina Attardi di acquisire il bilancio, o comunque un documento economico finanziario da cui evincere la propria situazione contabile, non essendo disponibili i bilanci utili a consentire una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica dell'associazione medesima.

I dati acquisiti con la nota inviata dall'associazione, registrata al prot. 0214467 del 5 agosto 2024, si presentano tali da consentire l'applicazione della sanzione nella misura come sopra indicata, in considerazione della situazione finanziaria dell'associazione *de qua* che presenta condizioni economiche non positive al 30 giugno 2024.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

all'associazione Rosina Attardi - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "Tele Val di Noto", con sede legale ad Avola (SR) Via Benedetto Croce n. 3 (PI. 01784490896), di pagare la sanzione amministrativa di 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di tesoreria

provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 107/24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 107/24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba